

Gazzetta ufficiale C 428

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
11 dicembre 2020

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 428/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata, (Caso M.10031 — FSI/WTI/MEL) ⁽¹⁾	1
2020/C 428/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9449 — VAG/Varta (Consumer battery, chargers and portable power and lighting business)) ⁽¹⁾	2
2020/C 428/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9963 — Iliad/Play Communications) ⁽¹⁾	3
2020/C 428/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9835 — Bertelsmann/Schweizerische Post/Cinfony) ⁽¹⁾	4
2020/C 428/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata, (Caso M.10027 — Lone Star/McCarthy & Stone) ⁽¹⁾	5
2020/C 428/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9735 — Amex/GBT) ⁽¹⁾	6

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2020/C 428/07	Avviso all'attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/2033 del Consiglio, e dal regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, attuato dal regolamento (UE) 2020/2021 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo	7
---------------	--	---

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

2020/C 428/08	Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo	9
Commissione europea		
2020/C 428/09	Tassi di cambio dell'euro — 10 dicembre 2020	11
2020/C 428/10	Attualizzazione annuale del 2020 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati	12
2020/C 428/11	Attualizzazione annuale dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio in paesi terzi.....	18
2020/C 428/12	Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio in paesi terzi	23
2020/C 428/13	Attualizzazione dell'aliquota del contributo al regime delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2020	26

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2020/C 428/14	Avviso che modifica l'avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia	27
---------------	---	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2020/C 428/15	Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9934 — Kingspan/TeraSteel-Wetterbest) ⁽¹⁾	29
---------------	---	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.10031 — FSI/WTI/MEL)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2020/C 428/01)

Il 3 dicembre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32020M10031. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9449 — VAG/Varta (Consumer battery, chargers and portable power and lighting business))

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 428/02)

Il 3 dicembre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9449. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

—————

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9963 — Iliad/Play Communications)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2020/C 428/03)

Il 26 ottobre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32020M9963. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9835 — Bertelsmann/Schweizerische Post/Cinfony)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 428/04)

Il 11 novembre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32020M9835. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10027 — Lone Star/McCarthy & Stone)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 428/05)

Il 7 dicembre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32020M10027. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

—————

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9735 — Amex/GBT)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2020/C 428/06)

Il 9 marzo 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32020M9735. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

**Avviso all'attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione
2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/2033 del Consiglio, e dal
regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, attuato dal regolamento (UE) 2020/2021 del Consiglio,
concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo**

(2020/C 428/07)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato II della decisione 2010/788/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2020/2033 del Consiglio ⁽²⁾, e nell'allegato I, lettera a), del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio ⁽³⁾, attuato dal regolamento (UE) 2020/2021 del Consiglio ⁽⁴⁾, concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone figuranti nei summenzionati allegati dovrebbero continuare a essere incluse nell'elenco delle persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC e dal regolamento (CE) n. 1183/2005 concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo. I motivi della designazione di tali persone sono indicati alle corrispondenti voci dei suddetti allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1183/2005, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).

Le persone interessate possono, entro il 1° settembre 2021, presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1.C
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175
1048 Bruxelles
BELGIO/BELGIË

indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del prossimo riesame, da parte del Consiglio, in conformità dell'articolo 9 della decisione 2010/788/PESC.

⁽¹⁾ GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 419 dell'11.12.2020, pag. 30.

⁽³⁾ GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 419 dell'11.12.2020, pag. 5.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

(2020/C 428/08)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2010/788/PESC del Consiglio ⁽²⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2020/2033 del Consiglio ⁽³⁾, e il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio ⁽⁴⁾, attuato dal regolamento (UE) 2020/2021 del Consiglio ⁽⁵⁾, concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo.

Il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Relazioni esterne) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità RELEX.1.C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1.C
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175
1048 Bruxelles
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone soggette a misure restrittive a norma della decisione 2010/788/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2020/2033, e del regolamento (CE) n. 1183/2005, attuato dal regolamento (UE) 2020/2021.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella decisione 2010/788/PESC e nel regolamento (CE) n. 1183/2005.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all'esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, devono ricevere risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette alle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

⁽¹⁾ GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.

⁽³⁾ GU L 419 dell'11.12.2020, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 419 dell'11.12.2020, pag. 5.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

10 dicembre 2020

(2020/C 428/09)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2115	CAD	dollari canadesi	1,5456
JPY	yen giapponesi	126,53	HKD	dollari di Hong Kong	9,3908
DKK	corone danesi	7,4423	NZD	dollari neozelandesi	1,7184
GBP	sterline inglesi	0,91100	SGD	dollari di Singapore	1,6202
SEK	corone svedesi	10,2395	KRW	won sudcoreani	1 318,52
CHF	franchi svizzeri	1,0757	ZAR	rand sudafricani	18,1755
ISK	corone islandesi	154,30	CNY	renminbi Yuan cinese	7,9254
NOK	corone norvegesi	10,7000	HRK	kuna croata	7,5455
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	17 088,21
CZK	corone ceche	26,307	MYR	ringgit malese	4,9199
HUF	fiorini ungheresi	355,24	PHP	peso filippino	58,302
PLN	zloty polacchi	4,4268	RUB	rublo russo	88,8661
RON	leu rumeni	4,8695	THB	baht thailandese	36,418
TRY	lire turche	9,5260	BRL	real brasiliano	6,1606
AUD	dollari australiani	1,6161	MXN	peso messicano	24,0863
			INR	rupia indiana	89,2515

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Attualizzazione annuale del 2020 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati

(2020/C 428/10)

1.1. Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni grado e scatto dei gruppi di funzioni AD e AST di cui all'articolo 66 dello statuto, applicabili dal 1° luglio 2020:

1-7-2020	SCATTI				
GRADI	1	2	3	4	5
16	19 127,29	19 931,05	20 768,57	20 768,57	20 768,57
15	16 905,33	17 615,72	18 355,95	18 866,64	19 127,29
14	14 941,46	15 569,34	16 223,58	16 674,95	16 905,33
13	13 205,78	13 760,70	14 338,93	14 737,88	14 941,46
12	11 671,70	12 162,15	12 673,23	13 025,81	13 205,78
11	10 315,83	10 749,30	11 201,00	11 512,64	11 671,70
10	9 117,48	9 500,59	9 899,84	10 175,25	10 315,83
9	8 058,32	8 396,94	8 749,80	8 993,22	9 117,48
8	7 122,21	7 421,49	7 733,35	7 948,51	8 058,32
7	6 294,84	6 559,36	6 834,99	7 025,15	7 122,21
6	5 563,58	5 797,38	6 040,98	6 209,06	6 294,84
5	4 917,29	5 123,92	5 339,22	5 487,78	5 563,58
4	4 346,06	4 528,68	4 718,98	4 850,27	4 917,29
3	3 841,17	4 002,60	4 170,80	4 286,82	4 346,06
2	3 394,97	3 537,62	3 686,28	3 788,84	3 841,17
1	3 000,59	3 126,66	3 258,05	3 348,71	3 394,97

2. Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni grado e scatto del gruppo di funzioni AST/SC di cui all'articolo 66 dello statuto, applicabili dal 1° luglio 2020:

01-07-2020	SCATTI				
GRADI	1	2	3	4	5
6	4 878,26	5 083,26	5 296,86	5 444,21	5 519,44
5	4 311,57	4 492,75	4 682,20	4 811,78	4 878,26
4	3 810,72	3 970,83	4 137,70	4 252,82	4 311,57
3	3 368,02	3 509,55	3 657,05	3 758,77	3 810,72
2	2 976,76	3 101,86	3 232,22	3 322,13	3 368,02
1	2 630,97	2 741,53	2 856,74	2 936,19	2 976,76

3. Tabella dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea di cui all'articolo 64 dello statuto contenente quanto segue:

- i coefficienti correttori applicabili dal 1° luglio 2020 alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti di cui all'articolo 64 dello statuto (seconda colonna della tabella riportata qui di seguito);
- i coefficienti correttori applicabili dal 1° gennaio 2021 ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto (terza colonna della tabella riportata qui di seguito);
- i coefficienti correttori applicabili dal 1° luglio 2020 alle pensioni ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto (quarta colonna della tabella riportata qui di seguito).

1	2	3	4
Stato/Sede	Retribuzione 1.7.2020	Trasferimento 1.1.2021	Pensione 1.7.2020
Bulgaria	59,1	56,6	
Cechia	85,2	71,8	
Danimarca	131,3	132,8	132,8
Germania	101,9	101,2	101,2
Bonn	95,8		
Karlsruhe	98		
Monaco	113,9		
Estonia	82,3	85,1	
Irlanda	129	120,7	120,7
Grecia	81,4	79,1	
Spagna	94,2	90,7	
Francia	120,5	110,3	110,3
Croazia	75,8	66,8	
Italia	95	96,2	
Varese	90,7		
Cipro	78,2	81,2	
Lettonia	77,5	72,3	
Lituania	76,6	68,7	
Ungheria	71,9	60,0	
Malta	94,7	97,9	
Paesi Bassi	113,9	111,6	111,6
Austria	107,9	109,9	109,9
Polonia	70,9	61,1	
Portogallo	91,1	87,2	
Romania	66,6	57,0	
Slovenia	86,1	82,2	
Slovacchia	80,6	74,3	
Finlandia	118,4	120,3	120,3
Svezia	124,3	113,2	113,2
Regno Unito		119,2	119,2

4.1. Importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, secondo comma, dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2020: 1 030,72 EUR.

4.2. Importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, terzo comma, dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2020: 1 374,30 EUR.

5.1. Importo di base dell'assegno di famiglia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2020: 192,78 EUR.

5.2. Importo dell'assegno per figlio a carico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2020: 421,24 EUR.

5.3. Importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2020: 285,81 EUR.

5.4. Importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2020: 102,90 EUR.

5.5. Importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2020: 571,35 EUR.

5.6. Importo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1° luglio 2020: 410,74 EUR.

6.1. Importo dell'indennità chilometrica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2020:

0 EUR/km per una distanza compresa tra	0 e 200 km
0,2125 EUR/km per una distanza compresa tra	201 e 1 000 km
0,3543 EUR/km per una distanza compresa tra	1 001 e 2 000 km
0,2125 EUR/km per una distanza compresa tra	2 001 e 3 000 km
0,0708 EUR/km per una distanza compresa tra	3 001 e 4 000 km
0,0342 EUR/km per una distanza compresa tra	4 001 e 10 000 km
0 EUR/km per la distanza superiore a	10 000 km

6.2. Importo forfettario supplementare aggiunto all'indennità chilometrica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2020:

- 106,25 EUR se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è compresa tra 600 km e 1 200 km,
- 212,50 EUR se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è superiore a 1 200 km.

7.1. Importo dell'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° gennaio 2021:

0 EUR/km per una distanza compresa tra	0 e 200 km
0,4285 EUR/km per una distanza compresa tra	201 e 1 000 km
0,7141 EUR/km per una distanza compresa tra	1 001 e 2 000 km
0,4285 EUR/km per una distanza compresa tra	2 001 e 3 000 km
0,1427 EUR/km per una distanza compresa tra	3 001 e 4 000 km
0,0689 EUR/km per una distanza compresa tra	4 001 e 10 000 km
0 EUR/km per la distanza superiore a	10 000 km

7.2. Importo forfettario supplementare aggiunto all'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° gennaio 2021:

- 214,21 EUR se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 600 km e 1 200 km,
- 428,39 EUR se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è superiore a 1 200 km.

8. Importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto applicabile dal 1° luglio 2020:

- 44,28 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia;
- 35,71 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

9. Con effetto dal 1° luglio 2020 il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 1 260,50 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;
- 749,49 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

10.1. Con effetto dal 1° luglio 2020 il limite inferiore e quello superiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

- 1 511,73 EUR (limite inferiore);
- 3 023,45 EUR (limite superiore).

10.2. Importo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1° luglio 2020: 1 374,30 EUR.

11. Tabella relativa agli stipendi base di cui all'articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1° luglio 2020:

GRUPPO DI FUNZIONI	01-07-2020	SCATTI						
		GRADI	1	2	3	4	5	6
IV	18	6 593,66	6 730,78	6 870,74	7 013,62	7 159,49	7 308,37	7 460,34
	17	5 827,65	5 948,83	6 072,54	6 198,83	6 327,74	6 459,32	6 593,66
	16	5 150,62	5 257,72	5 367,07	5 478,68	5 592,63	5 708,93	5 827,65
	15	4 552,24	4 646,91	4 743,55	4 842,20	4 942,90	5 045,68	5 150,62
	14	4 023,40	4 107,07	4 192,48	4 279,67	4 368,69	4 459,50	4 552,24
	13	3 555,98	3 629,93	3 705,41	3 782,48	3 861,13	3 941,43	4 023,40
III	12	4 552,18	4 646,84	4 743,48	4 842,11	4 942,80	5 045,58	5 150,51
	11	4 023,37	4 107,02	4 192,42	4 279,60	4 368,60	4 459,44	4 552,18
	10	3 555,97	3 629,91	3 705,39	3 782,45	3 861,10	3 941,40	4 023,37
	9	3 142,88	3 208,23	3 274,95	3 343,06	3 412,58	3 483,53	3 555,97
	8	2 777,78	2 835,54	2 894,51	2 954,69	3 016,15	3 078,86	3 142,88
II	7	3 142,81	3 208,18	3 274,90	3 343,00	3 412,56	3 483,53	3 555,98
	6	2 777,65	2 835,41	2 894,39	2 954,59	3 016,04	3 078,77	3 142,81
	5	2 454,90	2 505,95	2 558,08	2 611,30	2 665,59	2 721,04	2 777,65
	4	2 169,66	2 214,79	2 260,86	2 307,89	2 355,88	2 404,89	2 454,90
I	3	2 672,85	2 728,32	2 784,96	2 842,75	2 901,74	2 961,96	3 023,45
	2	2 362,91	2 411,95	2 462,01	2 513,11	2 565,27	2 618,52	2 672,85
	1	2 088,92	2 132,29	2 176,53	2 221,70	2 267,81	2 314,88	2 362,91

12. Con effetto dal 1° luglio 2020, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 948,12 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;
- 562,13 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

13.1. Con effetto dal 1° luglio 2020, il limite inferiore e quello superiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

- 1 133,79 EUR (limite inferiore);
- 2 267,56 EUR (limite superiore).

13.2 La detrazione forfettaria di cui all'articolo 96, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti è fissata dal 1° luglio 2020 a 1 030,72 EUR.

13.3 L'importo del limite inferiore e del limite superiore per l'indennità di disoccupazione, di cui all'articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1° luglio 2020, è fissato a:

- 997,48 EUR (limite inferiore);
- 2 347,04 EUR (limite superiore).

14. L'importo delle indennità nell'ambito di un servizio continuo o a turni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio ⁽¹⁾ è fissato a:

- 432,05 EUR;
- 652,12 EUR;
- 713,01 EUR;
- 972,07 EUR.

15. Con effetto dal 1° luglio 2020, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio ⁽²⁾ si applica il coefficiente di 6,2368.

16. Tabella degli importi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto applicabile dal 1° luglio 2020:

01-07-2020	SCATTI								
	GRADI	1	2	3	4	5	6	7	8
16	19 127,29	19 931,05	20 768,57	20 768,57	20 768,57	20 768,57			
15	16 905,33	17 615,72	18 355,95	18 866,64	19 127,29	19 931,05			
14	14 941,46	15 569,34	16 223,58	16 674,95	16 905,33	17 615,72	18 355,95	19 127,29	
13	13 205,78	13 760,70	14 338,93	14 737,88	14 941,46				
12	11 671,70	12 162,15	12 673,23	13 025,81	13 205,78	13 760,70	14 338,93	14 941,46	
11	10 315,83	10 749,30	11 201,00	11 512,64	11 671,70	12 162,15	12 673,23	13 205,78	
10	9 117,48	9 500,59	9 899,84	10 175,25	10 315,83	10 749,30	11 201,00	11 671,70	
9	8 058,32	8 396,94	8 749,80	8 993,22	9 117,48				
8	7 122,21	7 421,49	7 733,35	7 948,51	8 058,32	8 396,94	8 749,80	9 117,48	
7	6 294,84	6 559,36	6 834,99	7 025,15	7 122,21	7 421,49	7 733,35	8 058,32	

⁽¹⁾ Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).

⁽²⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

01-07-2020	SCATTI							
GRADI	1	2	3	4	5	6	7	8
6	5 563,58	5 797,38	6 040,98	6 209,06	6 294,84	6 559,36	6 834,99	7 122,21
5	4 917,29	5 123,92	5 339,22	5 487,78	5 563,58	5 797,38	6 040,98	6 294,84
4	4 346,06	4 528,68	4 718,98	4 850,27	4 917,29	5 123,92	5 339,22	5 563,58
3	3 841,17	4 002,60	4 170,80	4 286,82	4 346,06	4 528,68	4 718,98	4 917,29
2	3 394,97	3 537,62	3 686,28	3 788,84	3 841,17	4 002,60	4 170,80	4 346,06
1	3 000,59	3 126,66	3 258,05	3 348,71	3 394,97			

17. Importo, applicabile dal 1° luglio 2020, dell'indennità forfettaria di cui all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto, in vigore prima del 1° maggio 2004, utilizzato per l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto:

- 149,05 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;
- 228,53 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

18. Tabella relativa agli stipendi base di cui all'articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1° luglio 2020:

Grado	1	2	3	4	5	6	7
Stipendio base a tempo pieno	1 900,13	2 213,65	2 400,04	2 602,16	2 821,28	3 058,88	3 316,47
Grado	8	9	10	11	12	13	14
Stipendio base a tempo pieno	3 595,78	3 898,57	4 226,86	4 582,80	4 968,73	5 387,14	5 840,80
Grado	15	16	17	18	19		
Stipendio base a tempo pieno	6 332,66	6 865,95	7 444,14	8 070,99	8 750,68		

Attualizzazione annuale dei coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio in paesi terzi ⁽¹⁾

(2020/C 428/11)

SEDE DI SERVIZIO	Parità economica Luglio 2020	Tasso di cambio Luglio 2020 (*)	Coefficiente correttore Luglio 2020 (**)
Afghanistan (***)	0	0	0
Albania	66,44	124,140	53,5
Algeria	96,22	145,530	66,1
Angola	486,2	656,011	74,1
Argentina	44,00	79,1685	55,6
Armenia	409,5	542,730	75,5
Australia	1,610	1,64060	98,1
Azerbaigian	1,740	1,91828	90,7
Bangladesh	80,17	95,7447	83,7
Barbados	2,445	2,26889	107,8
Bielorussia	1,932	2,68050	72,1
Belize	1,918	2,25680	85,0
Benin	524,3	655,957	79,9
Bolivia	6,508	7,79724	83,5
Bosnia-Erzegovina (Banja Luka) (***)	0	0	0
Bosnia-Erzegovina (Sarajevo)	1,052	1,95583	53,8
Botswana	8,186	13,2802	61,6
Brasile	3,123	6,11050	51,1
Burkina Faso	608,8	655,957	92,8
Burundi	1 781	2 154,29	82,7
Cambogia	3 589	4 608,00	77,9
Camerun	621,3	655,957	94,7
Canada	1,460	1,54090	94,7
Cabo Verde	76,70	110,265	69,6

(1) Relazione Eurostat del 29 ottobre 2020 sull'attualizzazione annuale del 2020 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE conformemente agli articoli 64 e 65 e all'allegato XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea che adegua, con effetto dal 1° luglio 2020, le retribuzioni del personale in attività e le pensioni e attualizza, con effetto dal 1° luglio 2020, i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni del personale che presta servizio in sedi intra UE ed extra UE, alle pensioni in base al paese di residenza e ai trasferimenti pensionistici.
Ulteriori informazioni sulla metodologia sono disponibili sul sito web di Eurostat («Statistics Database» > «Economy and finance» > «Prices» > «Correction coefficients»).

Repubblica centrafricana	714,2	655,957	108,9
Ciad	615,1	655,957	93,8
Cile	592,0	926,055	63,9
Cina	6,560	7,98410	82,2
Colombia	2 246	4 200,21	53,5
Comore	465,7	491,968	94,7
Repubblica del Congo (Brazzaville)	778,9	655,957	118,7
Costa Rica	526,3	653,676	80,5
Cuba (*)	0,9422	1,12840	83,5
Repubblica democratica del Congo (Kinshasa)	2 748	2 139,67	128,4
Gibuti	190,6	201,938	94,4
Repubblica dominicana	35,10	65,6050	53,5
Ecuador (*)	0,8213	1,12840	72,8
Egitto	15,48	18,2321	84,9
El Salvador (*)	0,7828	1,12840	69,4
Eritrea	19,94	17,1391	116,3
Eswatini	10,35	19,4262	53,3
Etiopia	31,75	38,8541	81,7
Figi	1,788	2,45098	73,0
Gabon	692,4	655,957	105,6
Gambia	42,77	57,3400	74,6
Georgia	2,070	3,45280	60,0
Ghana	5,407	6,37030	84,9
Guatemala	7,336	8,68900	84,4
Guinea (Conakry)	10 001	10 838,40	92,3
Guinea-Bissau	491,7	655,957	75,0
Guyana	165,6	236,270	70,1
Haiti	99,30	127,098	78,1
Honduras	19,80	27,8857	71,0
Hong Kong	9,964	8,74560	113,9
Islanda	179,7	155,400	115,6
India	61,60	85,1920	72,3
Indonesia (Banda Aceh) (***)	0	0	0

Indonesia (Giacarta)	12 198	16 213,10	75,2
Iran	55 018	47 392,80	116,1
Iraq (***)	0	0	0
Israele	4,352	3,87450	112,3
Costa d'Avorio	589,4	655,957	89,9
Giamaica	122,8	156,254	78,6
Giappone	135,4	121,070	111,8
Giordania	0,7524	0,800040	94,0
Kazakistan	303,6	453,790	66,9
Kenya	97,80	120,044	81,5
Kosovo	0,6817	1,00000	68,2
Kuwait	0,2959	0,347210	85,2
Kirghizistan	61,21	84,7680	72,2
Laos	8 240	10 181,00	80,9
Libano	4 040	1 701,06	237,5
Lesotho	10,50	19,4262	54,1
Liberia	405,2	224,875	180,2
Libia (***)	0	0	0
Madagascar	3 272	4 317,50	75,8
Malawi	544,5	828,012	65,8
Malaysia	3,056	4,83520	63,2
Mali	486,7	655,957	74,2
Mauritania	31,03	42,1950	73,5
Maurizio	32,57	45,0114	72,4
Messico	13,31	25,9230	51,3
Moldova	14,12	19,6089	72,0
Mongolia	2 157	3 182,73	67,8
Montenegro	0,5378	1,00000	53,8
Marocco	8,854	10,8717	81,4
Mozambico	55,07	78,9800	69,7
Myanmar	1 181	1 586,53	74,4
Namibia	12,70	19,4262	65,4
Nepal	104,4	136,860	76,3

Nuova Caledonia	124,2	119,332	104,1
Nuova Zelanda	1,352	1,75330	77,1
Nicaragua	29,15	38,7482	75,2
Niger	497,5	655,957	75,8
Nigeria	353,7	434,166	81,5
Macedonia del Nord	26,37	61,6950	42,7
Norvegia	12,92	10,9013	118,5
Pakistan	102,5	187,818	54,6
Panama (*)	0,9345	1,12840	82,8
Papua Nuova Guinea	3,678	3,90450	94,2
Paraguay	4 095	7 599,74	53,9
Perù	3,258	3,97310	82,0
Filippine	52,09	56,2580	92,6
Russia	73,12	78,9169	92,7
Ruanda	878,1	1 053,30	83,4
Samoa	2,259	3,02309	74,7
Arabia Saudita	3,638	4,23150	86,0
Senegal	573,1	655,957	87,4
Serbia	66,14	117,583	56,2
Sierra Leone	10 430	10 992,30	94,9
Singapore	1,870	1,57080	119,0
Isole Salomone	9,314	9,24916	100,7
Somalia (***)	0	0	0
Sud Africa	10,11	19,4262	52,0
Corea del Sud	1 249	1 352,81	92,3
Sud Sudan	461,6	184,629	250,0
Sri Lanka	157,1	209,823	74,9
Sudan	69,51	62,0242	112,1
Suriname	8,306	8,41561	98,7
Svizzera (Berna)	1,378	1,06690	129,2
Svizzera (Ginevra)	1,378	1,06690	129,2
Siria (***)	0	0	0
Taiwan	27,69	33,0749	83,7
Tagikistan	7,589	11,6318	65,2

Tanzania	1 992	2 589,76	76,9
Thailandia	26,79	34,8450	76,9
Timor Leste (*)	0,8885	1,12840	78,7
Togo	624,4	655,957	95,2
Trinidad e Tobago	5,887	7,88420	74,7
Tunisia	2,360	3,23110	73,0
Turchia	3,737	7,73510	48,3
Turkmenistan	4,785	3,94940	121,2
Uganda	2 742	4 236,49	64,7
Ucraina	24,74	30,0729	82,3
Emirati arabi uniti	3,827	4,11470	93,0
Regno Unito	0,8936	0,915400	97,6
Stati Uniti (New York)	1,144	1,12840	101,4
Stati Uniti (Washington)	1,021	1,12840	90,5
Uruguay	37,06	47,5542	77,9
Uzbekistan	6 962	11 478,90	60,7
Vanuatu	131,3	130,822	100,4
Venezuela (***)	0	0	0
Vietnam	18 912	26 190,20	72,2
Cisgiordania — Striscia di Gaza	4,352	3,87450	112,3
Yemen (***)	0	0	0
Zambia	10,50	20,2711	51,8
Zimbabwe (*)	1,297	1,12840	114,9

(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale (USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Panama, Timor Leste e Zimbabwe).

(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100 %.

(***) Non disponibile, per problemi legati all'instabilità locale o all'inaffidabilità dei dati.

Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio in paesi terzi ⁽¹⁾

(2020/C 428/12)

FEBBRAIO 2020

Sede di servizio	Parità economica Febbraio 2020	Tasso di cambio Febbraio 2020 (*)	Coefficiente correttore Febbraio 2020 (**)
Algeria	94,67	132,242	71,6
Argentina	35,11	66,3615	52,9
Iran	49 760	46 321,8	107,4
Liberia	406,0	214,923	188,9
Malawi	512,8	811,792	63,2
Moldova	13,98	19,4865	71,7
Macedonia del Nord	26,53	61,6433	43,0
Pakistan	94,58	170,282	55,5
Tunisia	2,281	3,11250	73,3
Regno Unito	0,8817	0,841830	104,7
Uzbekistan	5 948	10 547,4	56,4
Zambia	9,688	16,0548	60,3

(*) 1 EUR = × unità di moneta nazionale.

(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100 %

MARZO 2020

Sede di servizio	Parità economica Marzo 2020	Tasso di cambio Marzo 2020 (*)	Coefficiente correttore Marzo 2020 (**)
Comore	432,9	491,968	88,0
Gambia	40,51	55,6700	72,8
Kazakistan	280,8	407,110	69,0
Libano	1 858	1 652,82	112,4
Myanmar	1 149	1 612,80	71,2
Nuova Zelanda	1,444	1,73260	83,3
Sud Sudan	452,8	177,097	255,7
Suriname	6,293	8,17695	77,0
Togo	590,0	655,957	89,9
Vietnam	18 578	25 496,8	72,9

(*) 1 EUR = × unità di moneta nazionale.

(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100 %

(1) Relazione Eurostat del 22 ottobre 2020 sull'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all'articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea [Ares(2020)5750668].
Ulteriori informazioni sulla metodologia sono disponibili sul sito web di Eurostat («Statistics Database» > «Economy and finance» > «Prices» > «Correction coefficients»).

APRILE 2020

Sede di servizio	Parità economica Aprile 2020	Tasso di cambio Aprile 2020 (*)	Coefficiente correttore Aprile 2020 (**)
Argentina	39,06	70,6728	55,3
Costa Rica	509,8	638,576	79,8
Repubblica democratica del Congo	2 409	1 846,14	130,5
Gibuti	185,1	196,096	94,4
Repubblica dominicana	34,10	58,2156	58,6
Georgia	2,080	3,73700	55,7
Haiti	97,05	108,141	89,7
Indonesia	11 922	18 088,0	65,9
Libano	2 019	1 663,38	121,4
Maurizio	30,36	42,8152	70,9
Mongolia	2 173	3 061,15	71,0
Nigeria	342,4	421,864	81,2
Ruanda	853,0	1 015,49	84,0
Sud Africa	9,688	19,7286	49,1
Sudan	50,63	61,0830	82,9
Suriname	7,107	8,22916	86,4
Tagikistan	7,058	11,2547	62,7
Emirati arabi uniti	3,878	4,06180	95,5
Uzbekistan	6 404	10 518,4	60,9

(*) 1 EUR = × unità di moneta nazionale.

(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100 %

MAGGIO 2020

Sede di servizio	Parità economica Maggio 2020	Tasso di cambio Maggio 2020 (*)	Coefficiente correttore Maggio 2020 (**)
Albania	68,29	123,820	55,2
Angola	470,6	599,604	78,5
Armenia	409,6	520,200	78,7
Ciad	598,4	655,957	91,2
Repubblica democratica del Congo	2 635	1 870,16	140,9
Eritrea	20,36	16,4821	123,5
Ghana	5,365	6,01270	89,2
Iran	52 387	45 536,4	115,0
Kirghizistan	61,20	86,3755	70,9
Libano	2 750	1 634,43	168,3
Montenegro	0,5493	1,00000	54,9
Marocco	8,677	10,7983	80,4

Sede di servizio	Parità economica Maggio 2020	Tasso di cambio Maggio 2020 (*)	Coefficiente correttore Maggio 2020 (**)
Senegal	590,2	655,957	90,0
Sierra Leone	10 380	10 528,3	98,6
Sudan	56,67	59,7035	94,9
Suriname	7,707	8,08596	95,3
Togo	619,9	655,957	94,5
Uruguay	37,24	47,1183	79,0
Zambia	10,24	20,2542	50,6

(*) 1 EUR = × unità di moneta nazionale.

(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100 %

GIUGNO 2020

Sede di servizio	Parità economica Giugno 2020	Tasso di cambio Giugno 2020 (*)	Coefficiente correttore Giugno 2020 (**)
Argentina	42,37	75,1071	56,4
Camerun	621,3	655,957	94,7
Comore	455,3	491,968	92,5
Guinea	9 977	10 368,6	96,2
India	62,25	83,4635	74,6
Kazakistan	301,2	451,400	66,7
Libano	3 164	1 660,66	190,5
Malawi	547,3	804,402	68,0
Nepal	107,2	132,435	80,9
Pakistan	100,9	175,943	57,3
Papua Nuova Guinea	3,722	3,79862	98,0
Sudan	61,07	60,3646	101,2
Suriname	8,213	8,21573	100,0
Tagikistan	7,524	11,3118	66,5
Uzbekistan	6 867	11 169,5	61,5

(*) 1 EUR = × unità di moneta nazionale.

(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100 %

Attualizzazione dell'aliquota del contributo al regime delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2020 ⁽¹⁾

(2020/C 428/13)

Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2020, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata al 10,1 %.

⁽¹⁾ Relazione Eurostat del 1° settembre 2020 sulla valutazione attuariale 2020 del regime delle pensioni dei funzionari europei.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

**Avviso che modifica l'avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni
di legno compensato di betulla originario della Russia**

(2020/C 428/14)

Il 14 ottobre 2020, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia ⁽¹⁾ (l'«avviso del 14 ottobre 2020»), nel quale è stata inavvertitamente omessa la parte concernente la procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione. Sebbene tale omissione non pregiudichi il diritto delle parti interessate di presentare osservazioni in merito all'interesse dell'Unione a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽²⁾ (il «regolamento di base»), la Commissione ritiene tuttavia opportuno ovviare a tale omissione per una questione di trasparenza procedurale. Pertanto l'avviso del 14 ottobre 2020 è così modificato:

Al punto 5 dell'avviso del 14 ottobre 2020, dopo il secondo paragrafo, è aggiunto il seguente paragrafo:

«In caso affermativo l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure sia contraria o no all'interesse dell'Unione a norma dell'articolo 21 del regolamento di base.»

Dopo il punto 5.4 è aggiunto il seguente punto:

«5.4 bis. Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venga accertata l'esistenza di pratiche di dumping e di un conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping sia contraria o no all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull'interesse dell'Unione. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame. Le informazioni concernenti la valutazione dell'interesse dell'Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto dell'inchiesta, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2486). Le informazioni comunicate in conformità all'articolo 21 saranno prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all'atto della presentazione.»

Altre questioni procedurali

⁽¹⁾ GU C 342 del 14.10.2020, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

Le informazioni concernenti la valutazione dell'interesse dell'Unione devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso che modifica l'avviso del 14 ottobre 2020. Poiché la valutazione dell'interesse dell'Unione a norma dell'articolo 21 del regolamento di base è distinta dalla determinazione di pratiche di dumping e di un conseguente pregiudizio, tutte le altre norme procedurali menzionate nell'avviso del 14 ottobre 2020 continuano ad applicarsi alla presente inchiesta ove opportuno.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9934 — Kingspan/TeraSteel-Wetterbest)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 428/15)

1. In data 27 novembre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Kingspan Holding Netherlands B.V. (Paesi Bassi), controllata da Kingspan Group plc,
- TeraSteel SA (Romania), controllata da TeraPlast SA,
- TeraSteel d.o.o. Leskovac (Serbia), controllata da TeraPlast SA,
- TeraSteel Slovakia s.r.o. (Slovacchia), controllata da TeraPlast SA,
- Wetterbest SA (Romania), controllata da TeraPlast SA.

Kingspan Holding Netherlands B.V. acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di TeraSteel SA, TeraSteel d.o.o. Leskovac, TeraSteel Slovakia s.r.o. (congiuntamente denominate: «TeraSteel») e Wetterbest SA.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Kingspan Holding Netherlands B.V.: opera principalmente nella produzione di pannelli sandwich (Insulated panels), sistemi isolanti (Insulation), soluzioni di illuminazione e ventilazione (Light & Air), tecnologie relative all'acqua e all'energia (Water & Energy) e sistemi di pavimentazione per centri elaborazione dati (Data & flooring technology). Kingspan Group svolge attività di produzione e distribuzione in tutta Europa, in Estremo Oriente e nelle Americhe ed è presente attualmente in oltre 70 paesi;
- TeraSteel: opera principalmente nella produzione e nella fornitura di i) pannelli sandwich con isolante in schiuma, ii) pannelli sandwich in fibre minerali, iii) pannelli per l'edilizia a pelle singola, iv) arcarecci e v) edifici chiavi in mano. TeraSteel dispone di due impianti di produzione in Romania e uno in Serbia;
- Wetterbest SA: opera principalmente nella produzione e nella fornitura di i) pannelli da costruzione a pelle singola e ii) sistemi di drenaggio/grondaie. Wetterbest dispone di due impianti di produzione in Romania.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9934 — Kingspan/TeraSteel-Wetterbest

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT